

ROMA

Polizia Municipale

U.O. Personale
Sezione Amministrazione Giuridico-Economica Risorse Umane
Reparto Relazioni Sindacali

COMUNE DI ROMA	
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	
COMANDO DEL CORPO	
Data	19 GIU. 2008
col	49483

Prot.
Coll. 49407**FAX URGENTISSIMO**

Alle Segreterie delle OO.SS.:

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

CSA

DICCAP (fax: 06/233222638 e
06/70493647)

Al Coordinatore della RSU

Signor Giancarlo Cosentino c/o CISL

(fax 06 23329469)

(rif. nota n. GB/41202 del 16.05.2008)

E p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Capo di Gabinetto

Dr. Tommaso Profeta

Al Segretariato Generale

Direzione II

U.O. Giunta Comunale (06.67103412)

Oggetto: INFORMATIVA. Art. 20 del CCDI. Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza

Ai sensi dell'art. 20 del CCDI, si trasmette in allegato lo schema di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai fini di una eventuale concertazione.

Il Comandante del Corpo
Dr. Angelo Giuliani

+ S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
 Corpo di Polizia Municipale

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento dell'armamento degli appartenenti al corpo di polizia municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Al Segretariato Generale

Alla Ragioneria Generale

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Il Sindaco

Premesso che la legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", successivamente modificata ed integrata, fornisce agli enti locali i principi fondamentali per l'organizzazione e la gestione delle funzioni istituzionali del Corpo di Polizia Municipale;

che, in particolare, il comma quinto dell'articolo 5 della sopra citata legge dispone che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e secondo le modalità previsti dai regolamenti comunali;

che, inoltre, con Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in esecuzione del citato articolo 5 della legge 65/1986, sono state dettate norme per l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, rinviando ad appositi regolamenti comunali la determinazione dei servizi, nonché dei termini e delle modalità dei servizi medesimi da prestare con le armi;

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00		RICHIESTA DI ASSISTENZA AL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO PROPONENTE	RAGIONERIA GENERALE	
<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto</p> <p>Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Angelo Giullani</p>	<p>Si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto</p> <p>Il Dirigente della X.U.O. della Ragioneria Generale</p>	<p>Assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. n. 267/00</p> <p>Il Segretario Generale</p>

che la legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 1 "Norme in materia di Polizia Locale", prevede, tra l'altro, la disciplina delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione alle Polizie locali;

che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 45/87, la disciplina relativa all'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza deve essere adottata con apposito regolamento dell'ente di appartenenza, approvato dal Consiglio Comunale;

che nelle "Linee Programmatiche del Sindaco", approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 giugno 2008, è, tra l'altro, prevista "la dotazione dei consentiti mezzi di armamento" agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, finalizzata al conseguimento dell'obiettivo: "Roma, dalla "insicurezza percepita" alla "sicurezza legale";

che in data è iniziata la prescritta attività di concertazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e con le Organizzazioni Sindacali di Categoria ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali che si è conclusa il

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145;

Vista la Legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 1;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.;

preso atto che in data il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Comandante

F.to: A. Giuliani

preso atto che in data il Dirigente della X U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto"

Il Dirigente

F.to:

preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa, delibera di approvare il "Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Roma, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza", allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 145/1987 il citato Regolamento è comunicato al Prefetto di Roma.

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA, IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e individua i servizi da prestare con armi, in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e nel rispetto della Legge della Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 1.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e che non si siano avvalsi del diritto di esonero dall'assegnazione e dal porto dell'arma, ai sensi del successivo art. 15 del presente regolamento, che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.

Articolo 3

Tipo di armamento

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico, ovvero a rotazione, modello 84/FS, calibro nove per diciassette, scelto tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii.;

2. Ai componenti della Squadra d'Onore del Comando Generale è, altresì, assegnata in dotazione la sciabola per l'espletamento dei servizi di alta rappresentanza e di guardia d'onore.
3. Il numero delle sciabole in dotazione è definito con provvedimento del Sindaco, in relazione al numero dei componenti della suddetta Squadra, ed è comunicato al Prefetto.
4. Per esclusiva esigenza di difesa personale degli operatori, sono, inoltre, assegnati in dotazione agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, i seguenti strumenti di autodifesa:
 - spray anti aggressione omologati per legge;
 - mazzette distanziatrici, in gomma di cm. 50/60, e di peso inferiore ai 500 grammi."

Articolo 4

Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza assegnato ai servizi di cui al successivo art. 5, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti dei requisiti psico-fisici sono disposti annualmente in sede di revisione del provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma.
4. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Municipale a seguito di segnalazione del Dirigente responsabile di Unità Organizzativa, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

Articolo 5

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono servizio esterno e di vigilanza per l'assolvimento di compiti d'istituto previsti dalla legge n. 65/1986, dalla L.R. n. 1/2005 e dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Roma, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al precedente art. 4 e assegnati ai servizi indicati all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco per la durata di e comunicato al Prefetto. Con cadenza annuale, il Sindaco provvede alla revisione del provvedimento di assegnazione, dandone comunicazione al Prefetto.
3. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali è assegnata in dotazione l'arma è rilasciato dal Sindaco un apposito tesserino numerato progressivamente nel quale sono riportati, oltre alle generalità e al profilo professionale dell'assegnatario, il provvedimento di assegnazione dell'arma nonché la marca, il modello e la matricola dell'arma. Detto personale porta sempre con sé il tesserino, unitamente alla tessera di riconoscimento.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale di Roma.
5. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Articolo 7

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata presso l'armeria di riferimento, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione.
2. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.
3. L'arma assegnata in dotazione è riconsegnata temporaneamente all'armeria di riferimento, in caso di ferie e nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente. La riconsegna avviene in prossimità del termine del servizio dell'ultimo giorno lavorativo. La riconsegna è annotata nell'apposito registro. All'atto della riconsegna è rilasciata all'interessato una ricevuta, nella quale sono riportate i dati annotati nell'apposito registro.
4. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita all'armeria a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza.
5. L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita all'armeria tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco e comunque quando:
 - è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma;
 - sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
 - è sopravvenuta la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma;
6. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

Articolo 8

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati a prestare servizio armati in abiti borghesi, nonché nei casi in cui siano autorizzati a portare l'arma fuori servizio, l'arma è portata indosso in modo non visibile.
3. Durante il servizio è vietato il porto di armi diverse da quella assegnata in dotazione ovvero alterare le caratteristiche dell'arma assegnata e delle munizioni.

Articolo 9

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti di massima senza armi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa

Articolo 10

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.
3. Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dall'articolo 8 e dal precedente comma, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del D.M. n. 145/1987 e ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

Articolo 12

Istituzione e funzionamento delle armerie del Corpo di Polizia Municipale

1. Per custodire le armi in dotazione e il relativo munizionamento, è istituita presso la sede del Comando Generale del Corpo di Polizia Municipale l'armeria principale.
2. Armerie sussidiarie: possono essere istituite con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto e al Questore, presso i Comandi di Gruppo di Polizia Municipale ubicati in sedi decentrate.
3. Ogni decisione in merito al trasferimento e/o alla soppressione delle suddette armerie è adottata con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto e al Questore.
4. L'armeria principale ed eventualmente quelle sussidiarie devono rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali stabilite dagli articoli 12, 13 e 14 del D.M. n. 145/1987 nonché ad ogni altra prescrizione tecnica vigente in materia ed alle disposizioni impartite al riguardo dal Prefetto e dal Questore.

Articolo 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso all'armeria in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente ai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 16 del D.M. n. 145/1987.
2. Le armi sono consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi avvengono in un idoneo luogo esterno all'armeria, utilizzando l'apposita apparecchiatura per il compimento in sicurezza di tali operazioni.
3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, in modo visibile, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 14

Consegnatario di armeria

1. Per il funzionamento e la gestione dell'armeria principale è nominato, con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, un consegnatario principale ed un sub consegnatario scelti tra il personale di Polizia Municipale di Categoria D.
2. Per la gestione delle eventuali armerie sussidiarie istituite presso i Comandi dei Gruppi di Polizia Municipale sono nominati altrettanti sub consegnatari scelti tra il personale di Polizia Municipale di Categoria D. Nello svolgimento di tali mansioni, i sub consegnatari sono posti alle dipendenze funzionali del consegnatario dell'armeria principale del Corpo di Polizia Municipale.
3. Il consegnatario dell'armeria principale e i sub consegnatari assolvono ai compiti previsti dall'art. 17 del D.M. n. 145/1987.

Articolo 15

Controlli e sorveglianza dell'armeria

1. Il consegnatario e i sub consegnatari effettuano giornalmente controlli, all'inizio ed al termine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni custodite alle risultanze del registro di carico e scarico delle armi. L'esito di tali controlli è annotato su un apposito modulo.

2. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dispongono periodiche visite di controllo e ispezioni interne.

Articolo 16

Formazione e addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai quali è assegnata in dotazione l'arma, prestano servizio armato soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico-pratico di tiro.
2. Il personale di cui al comma 1 deve partecipare e superare ogni anno almeno due corsi regolamentari di tiro a segno, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
3. L'Amministrazione Comunale stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 145/1987, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Articolo 17

Richiesta di esenzione

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in servizio alla data di entrata in vigore dal presente regolamento, possono chiedere, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data stessa, di essere esonerati dall'assegnazione e dal porto d'armi in base alle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza". Il provvedimento con il quale viene disposto l'esonero è adottato dal Sindaco ed è trasmesso al Prefetto.
2. Al personale che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, e che espleta tutti i compiti d'istituto, è corrisposto lo stesso trattamento economico che percepisce il personale che svolge il servizio con arma, ai sensi del precedente articolo 5.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.
2. Il Comandante del Corpo impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.
3. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, sono stipulate dall'Amministrazione polizze per la responsabilità civile e patrimoniale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.